



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 luglio 2026
(OR. en)

8285/26

Fascicoli interistituzionali:
2026/0076 (NLE)
2026/0077 (NLE)

RECH 172
COASI 69

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo del Giappone, dall'altra, sulla partecipazione del governo del Giappone ai programmi dell'Unione

ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE,
E IL GOVERNO DEL GIAPPONE, DALL'ALTRA,
SULLA PARTECIPAZIONE DEL GOVERNO DEL GIAPPONE AI PROGRAMMI
DELL'UNIONE

L'UNIONE EUROPEA ("Unione"),

da una parte, e

IL GOVERNO DEL GIAPPONE,

dall'altra,

di seguito denominati individualmente "la parte" e congiuntamente "le parti",

DESIDEROSI di istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra le parti che specifichi condizioni chiare per la partecipazione del governo del Giappone ai programmi e alle attività dell'Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell'Unione;

CONSIDERANDO gli obiettivi e i valori comuni nonché i forti legami tra le parti stabiliti, tra l'altro, mediante l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea¹ e il governo del Giappone, concluso a Bruxelles il 30 novembre 2009, e l'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, concluso a Tokyo il 17 luglio 2018, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, stimolare ed estendere ulteriormente le relazioni e la cooperazione;

¹ Con lo scambio di note verbali del 29 marzo 2011, in riferimento alla nota verbale del 30 novembre 2009, l'Unione e il governo del Giappone hanno riconosciuto che i riferimenti alla "Comunità europea" nell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo del Giappone fatto a Bruxelles il 30 novembre 2009 si intendono come riferimenti all'"Unione europea".

RICONOSCENDO l'importanza essenziale dei valori e dei principi fondamentali condivisi alla base della cooperazione internazionale tra le parti in materia di ricerca e innovazione, quali l'etica e l'integrità nella ricerca, la parità di genere e le pari opportunità, e l'obiettivo condiviso delle parti di promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, comprese le università, e lo scambio di migliori pratiche e informazioni relative a carriere di ricerca attraenti per agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica e sostenere l'istruzione scientifica e le attività di comunicazione;

RICONOSCENDO l'intenzione delle parti di cooperare e contribuire reciprocamente alle attività di ricerca e innovazione e alle missioni dell'Unione volte a sostenere e rafforzare le capacità di ricerca per far fronte alle sfide globali, nonché per migliorare la rispettiva competitività industriale, e conseguire così un impatto trasformativo e sistemico per le loro società a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

CONSIDERANDO gli sforzi delle parti per guidare la comunità internazionale unendo le forze con i partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" ("programma Orizzonte Europa") è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

RICONOSCENDO i principi generali stabiliti nel regolamento (UE) 2021/695;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione, che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine, e l'importanza del coinvolgimento dei paesi associati in tali partenariati;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti, nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di porre limiti o condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le risorse strategiche, gli interessi, l'autonomia o la sicurezza;

¹ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU UE L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>).

DICHIARANDO che il presente accordo deve essere ritenuto eccezionale giacché, tenuto conto in particolare di taluni vincoli specifici dell'ordinamento giuridico giapponese e segnatamente dei vincoli di bilancio del governo giapponese, sono stati necessari taluni adeguamenti del modello di accordo dell'Unione sulla partecipazione dei paesi terzi ai programmi dell'Unione, anche per quanto riguarda la salvaguardia del principio di sana gestione finanziaria, e che tali adeguamenti non costituiscono precedenti per eventuali futuri accordi sulla partecipazione ai programmi dell'Unione con il governo del Giappone o con qualsiasi altro paese terzo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i termini e le condizioni applicabili alla partecipazione del governo del Giappone a programmi o attività dell'Unione.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "atto di base":
 - i) un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un programma, che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte nel bilancio generale dell'Unione ("bilancio dell'Unione") o della garanzia di bilancio o dell'assistenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione, compresi eventualmente le modifiche di atti giuridici e i pertinenti atti giuridici di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro, o

- ii) un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un'attività finanziata a titolo del bilancio dell'Unione diversa dai programmi, compresi eventualmente le modifiche di atti giuridici e i pertinenti atti giuridici di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro;
- b) "accordo di finanziamento": un accordo riguardante programmi e attività dell'Unione previsti dai protocolli del presente accordo cui partecipa il governo del Giappone, che eseguono fondi dell'Unione, quali una convenzione di sovvenzione, un accordo di contributo, un accordo quadro relativo ai partenariati finanziari, una convenzione di finanziamento e un accordo di garanzia;
- c) "altre regole relative all'attuazione di programmi e attività dell'Unione": le regole stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("regolamento finanziario") applicabili al bilancio dell'Unione, e dal programma di lavoro o dalle gare o altre procedure di aggiudicazione dell'Unione;
- d) "procedura di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione": procedura di aggiudicazione o di attribuzione di finanziamenti dell'Unione avviata dall'Unione o da persone o soggetti incaricati dell'esecuzione di fondi dell'Unione;
- e) "soggetto giapponese": persona fisica o giuridica residente o stabilita in Giappone che partecipa alle attività di un programma o un'attività dell'Unione conformemente agli atti di base; e
- f) "esercizio finanziario": il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU UE L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

ARTICOLO 3

Definizione della partecipazione

Il governo del Giappone è autorizzato a partecipare e a contribuire ai programmi o alle attività dell'Unione o, in casi eccezionali, a parti di essi aperti alla partecipazione del governo del Giappone, conformemente agli atti di base e come stabilito dai protocolli del presente accordo.

2. I termini e le condizioni specifici per la partecipazione del governo del Giappone al programma Orizzonte Europa sono stabiliti nel protocollo sull'associazione del governo del Giappone a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) del presente accordo.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 8, del presente accordo, tale protocollo può essere modificato dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 del presente accordo ("comitato misto").

3. In deroga all'articolo 17, paragrafo 8, del presente accordo, i termini e le condizioni specifici per la partecipazione del governo del Giappone a qualsiasi altro programma o attività particolare dell'Unione sono stabiliti nei protocolli del presente accordo che devono essere adottati e modificati dal comitato misto.

4. I protocolli del presente accordo:

a) individuano i programmi o le attività dell'Unione o, in casi eccezionali, le parti di essi cui partecipa il governo del Giappone;

- b) stabiliscono la durata della partecipazione, che si riferisce al periodo durante il quale il governo del Giappone e i soggetti giapponesi possono richiedere un finanziamento dell'Unione o essere incaricati dell'esecuzione di fondi dell'Unione;
- c) stabiliscono i termini e le condizioni specifici per la partecipazione del governo del Giappone e dei soggetti giapponesi, comprese le modalità specifiche per l'attuazione delle condizioni finanziarie di cui agli articoli 6 e 7, le modalità specifiche del meccanismo di correzione di cui all'articolo 8, e le condizioni di partecipazione alle strutture istituite ai fini dell'attuazione di tali programmi o attività dell'Unione. Tali termini e condizioni specifici sono conformi al presente accordo nonché agli atti di base e agli atti di una o più istituzioni dell'Unione che istituiscono dette strutture; e
- d) ove opportuno, stabiliscono l'importo del contributo finanziario del governo del Giappone a un programma dell'Unione attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio.

ARTICOLO 4

Osservanza delle regole relative ai programmi o alle attività dell'Unione

1. Il governo del Giappone partecipa ai programmi e alle attività dell'Unione, o, in casi eccezionali, a parti di essi, di cui ai protocolli del presente accordo, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nel presente accordo, nei suoi protocolli, negli atti di base e nelle altre regole relative all'attuazione di programmi e attività dell'Unione che sono applicabili a tali programmi, attività o, in casi eccezionali, a parti di essi.

2. I termini e le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
- a) l'ammissibilità dei soggetti giapponesi e qualsiasi altra condizione di ammissibilità relativa al governo del Giappone, in particolare per quanto riguarda l'origine, il luogo di attività o la cittadinanza; e
 - b) i termini e le condizioni applicabili alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle domande e all'attuazione delle azioni da parte dei soggetti giapponesi ammissibili.
3. I termini e le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono equivalenti a quelli applicabili ai soggetti ammissibili degli Stati membri dell'Unione ("Stati membri"), anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione¹, eccetto nei casi previsti dai termini e dalle condizioni di cui al paragrafo 1.

¹ Le misure restrittive dell'Unione sono adottate a norma del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ARTICOLO 5

Partecipazione del governo del Giappone alla governance dei programmi o delle attività dell'Unione

1. A meno che non si tratti di punti riservati esclusivamente agli Stati membri o in relazione a un programma o un'attività dell'Unione o, in casi eccezionali, parti di essi cui il governo del Giappone non partecipa, i rappresentanti o gli esperti del governo del Giappone, o gli esperti designati dal governo del Giappone, sono autorizzati a partecipare in veste di osservatori ai comitati, alle riunioni dei gruppi di esperti o ad altre riunioni analoghe cui partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri, o esperti designati dagli Stati membri, e che assistono la Commissione europea nell'attuazione e nella gestione dei programmi e delle attività dell'Unione o, in casi eccezionali, di parti di essi o sono istituiti dalla Commissione europea in relazione all'attuazione del diritto dell'Unione riguardo a tali programmi o attività dell'Unione o, in casi eccezionali, parti di essi ai quali il governo del Giappone partecipa a norma dell'articolo 3 del presente accordo. I rappresentanti o gli esperti del governo del Giappone o gli esperti designati dal governo del Giappone non sono presenti al momento della votazione. Il governo del Giappone è informato dell'esito della votazione.
2. Se gli esperti o i valutatori non sono nominati sulla base della cittadinanza, quest'ultima non costituisce un motivo per escludere i cittadini giapponesi.
3. Fatti salvi i termini e le condizioni di cui al paragrafo 1, la partecipazione dei rappresentanti o degli esperti giapponesi alle riunioni ivi menzionate o ad altre riunioni connesse all'attuazione di programmi o attività dell'Unione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri che riguardano in particolare il diritto di parola e il ricevimento di informazioni e documentazione, a meno che tali riunioni non riguardino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o relativi a un programma o a un'attività dell'Unione, o, in casi eccezionali, parti di essi, cui il governo del Giappone non partecipa. I protocolli possono definire ulteriori modalità di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

4. I protocolli possono definire ulteriori modalità per la partecipazione di esperti a ciascun programma dell'Unione e per la partecipazione del governo del Giappone ai consigli di amministrazione e alle strutture istituiti ai fini dell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, quali definiti nel relativo protocollo.

ARTICOLO 6

Condizioni finanziarie

1. La partecipazione del governo del Giappone o di soggetti giapponesi a programmi o attività dell'Unione o, in casi eccezionali, a parti di essi è subordinata alla condizione che il governo del Giappone contribuisca al finanziamento corrispondente a titolo del bilancio dell'Unione.

2. Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 4, il governo del Giappone versa il contributo finanziario conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed entro i limiti dei suoi stanziamenti di bilancio annuali.

3. Per ciascun programma o attività dell'Unione o, in casi eccezionali, parti di essi il contributo finanziario assume la forma di:

- a) un contributo operativo che comprende la riserva per imprevisti di cui al paragrafo 6; e
- b) una quota di partecipazione.

4. Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale versato in una o più rate.

5. Fatti salvi il paragrafo 10 del presente articolo e l'articolo 7, la quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adattamenti retroattivi. A partire dal 2028 il livello della quota di partecipazione può essere adattato dal comitato misto.

6. Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione adottato in via definitiva per programmi o attività dell'Unione o, in casi eccezionali, parti di essi, maggiorati, se del caso, delle entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori ai programmi o alle attività dell'Unione, quali definiti nel rispettivo protocollo del presente accordo. La Commissione europea riserva una percentuale del contributo operativo per imprevisti ("riserva per imprevisti") per coprire gli importi degli obblighi pecuniari di cui all'articolo 12 che non è stato possibile recuperare dal soggetto giapponese. La riserva per imprevisti non è soggetta al meccanismo di adattamento retroattivo di cui all'articolo 7 o al meccanismo di correzione di cui all'articolo 8. La percentuale applicabile del contributo operativo da riservare a tal fine è specificata nei rispettivi protocolli del presente accordo.

7. Il contributo operativo, esclusa la riserva per imprevisti, si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) del Giappone a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. Il PIL a prezzi di mercato da applicare è determinato dagli appositi servizi della Commissione europea sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. Gli adattamenti di questo criterio di ripartizione possono essere riportati nei rispettivi protocolli del presente accordo.

8. Il contributo operativo, esclusa la riserva per imprevisti, si basa sull'applicazione del criterio di ripartizione agli stanziamenti di impegno iniziali, maggiorati come descritto al paragrafo 6 e iscritti nel bilancio dell'Unione adottato in via definitiva per l'anno di applicazione al fine di finanziare i programmi o le attività dell'Unione o, in casi eccezionali, parti di essi cui partecipa il governo del Giappone.

9. In deroga ai paragrafi 7 e 8, il contributo operativo annuale del governo del Giappone al programma Orizzonte Europa per gli anni 2026 e 2027 è stabilito in importi fissi riportati nell'allegato I del protocollo sull'associazione del governo del Giappone a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) del presente accordo.

10. La quota di partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera b), per gli anni 2026 e 2027 ha il valore seguente:

– 2026: 3 %

– 2027: 4 %.

11. Su richiesta, l'Unione fornisce al governo del Giappone le informazioni relative al suo contributo finanziario così come riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione per quanto riguarda i programmi o le attività dell'Unione o, in casi eccezionali, parti di essi cui partecipa il governo del Giappone. Le informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione e del Giappone e non pregiudicano le informazioni che il governo del Giappone ha il diritto di ricevere a norma del presente accordo.

12. Tutti i contributi finanziari del governo del Giappone o i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

13. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nei rispettivi protocolli del presente accordo.

ARTICOLO 7

Programmi e attività dell'Unione

a cui si applica un meccanismo di adattamento del contributo operativo

1. Se un protocollo specifico lo prevede, il contributo operativo di un programma o di un'attività dell'Unione o, in casi eccezionali, di una parte di essi per un anno N può essere adattato retroattivamente in uno o più anni successivi sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'esercizio in questione, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno.

2. Il primo adattamento è effettuato nell'anno N+1, quando il contributo operativo è adeguato in funzione della differenza tra il contributo e un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adeguato mediante l'applicazione di un coefficiente se un protocollo specifico lo prevede, alla somma:

a) dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio dell'Unione votato e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

b) di eventuali stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti da ciascun protocollo del presente accordo e che erano disponibili alla fine dell'anno N.

3. Ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti di impegno provenienti dall'anno N non siano stati versati o disimpegnati, e al più tardi tre anni dopo la fine del programma o, se precedente, dopo la fine del quadro finanziario pluriennale corrispondente all'anno N, l'Unione calcola un adattamento del contributo dell'anno N riducendo il contributo del governo del Giappone dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il rispettivo protocollo del presente accordo lo prevede, ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o dai disimpegni ricostituiti.

4. In caso di annullamento di stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti dal rispettivo protocollo del presente accordo, il contributo del governo del Giappone al rispettivo programma o alla rispettiva attività dell'Unione o, in casi eccezionali, a parti di essi è ridotto dell'importo ottenuto applicando all'importo annullato il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il rispettivo protocollo lo prevede.

ARTICOLO 8

Programmi e attività dell'Unione ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica

1. Si applica un meccanismo di correzione automatica ai programmi e alle attività dell'Unione o, in casi eccezionali, a parti di essi per i quali ciò sia previsto dal rispettivo protocollo del presente accordo. L'applicazione di tale meccanismo di correzione automatica può essere limitata alle parti del programma o dell'attività dell'Unione, specificati nel rispettivo protocollo del presente accordo, attuate mediante sovvenzioni per le quali sono organizzati bandi di gara. Regole dettagliate per l'individuazione delle parti del programma o dell'attività dell'Unione alle quali si applica o non si applica il meccanismo di correzione automatica possono essere stabilite nel rispettivo protocollo del presente accordo.
2. L'importo della correzione automatica per un programma o un'attività dell'Unione o, in casi eccezionali, parti di essi è pari alla differenza tra gli importi iniziali degli impegni giuridici effettivamente assunti con il governo del Giappone o con soggetti giapponesi finanziati mediante stanziamenti di impegno dell'anno in questione e il contributo operativo corrispondente versato dal governo del Giappone adattato a norma dell'articolo 7 se il protocollo interessato lo prevede, escluse le spese di sostegno, per lo stesso periodo.
3. Le regole dettagliate per determinare gli importi pertinenti degli impegni giuridici di cui al paragrafo 2, anche nel caso di consorzi, e calcolare la correzione automatica, possono essere stabilite nel rispettivo protocollo del presente accordo.

ARTICOLO 9

Verifiche e audit

1. Conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o uno o più organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, nonché con il consenso del beneficiario, espresso mediante la firma di un accordo di finanziamento, l'Unione ha il diritto di svolgere verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi soggetto giapponese che sia parte del pertinente accordo di finanziamento, nonché nei locali di qualsiasi terzo che agisce per il soggetto giapponese che attua l'accordo di finanziamento nell'ambito di contratti pertinenti. Le norme dell'Unione relative a tali verifiche e audit sono stabilite negli accordi di finanziamento o in altri contratti pertinenti. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare della Corte dei conti europea e della Commissione europea o da altre persone autorizzate da quest'ultima in conformità del diritto dell'Unione. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio del Giappone, come previsto negli accordi di finanziamento o in altri contratti pertinenti, gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione e le altre persone incaricate dalla Commissione europea agiscono nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il punto di contatto designato dal governo del Giappone è informato entro un ragionevole lasso di tempo dell'oggetto, della finalità e del fondamento giuridico della verifica o dell'audit.

3. Nella conduzione di una verifica o di un audit di cui al paragrafo 1, gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Corte dei conti europea e della Commissione europea, nonché le altre persone autorizzate da quest'ultima, godono di un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti sia in formato elettronico che cartaceo e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali verifiche e audit come previsto negli accordi di finanziamento o in altri contratti pertinenti, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto da qualsiasi soggetto giapponese che è parte di un accordo di finanziamento, nonché di qualsiasi terzo che agisce per il soggetto giapponese che attua l'accordo di finanziamento nell'ambito di contratti pertinenti.

4. Il governo del Giappone non adotta né propone provvedimenti relativi all'ingresso in Giappone o all'accesso ai locali di soggetti giapponesi che sono parti di un accordo di finanziamento, e di qualsiasi terzo che agisce per il soggetto giapponese che attua l'accordo di finanziamento nell'ambito di un altro contratto pertinente, intesi a prevenire o impedire le verifiche e gli audit di cui al paragrafo 1. Il presente paragrafo non va inteso nel senso di impedire al governo del Giappone di adottare o mantenere misure di applicazione generale, fra cui prescrizioni generali relative ai visti. A dette misure di applicazione generale non è imputabile un effetto di annullamento o compromissione delle verifiche o degli audit di cui al paragrafo 1.

5. Le verifiche e gli audit di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione di un protocollo del presente accordo a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del presente accordo dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo o dopo la denuncia del presente accordo, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o uno o più organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data in cui la sospensione dell'applicazione del protocollo pertinente, la cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo o la denuncia del presente accordo entrassero in vigore.

ARTICOLO 10

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le irregolarità

1. La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") sono autorizzati a svolgere i rispettivi mandati volti a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro le irregolarità in territorio giapponese, anche presso i locali di un soggetto giapponese che è parte di un accordo di finanziamento o qualsiasi terzo che agisce per il soggetto giapponese che attua detto accordo di finanziamento nell'ambito di un altro contratto pertinente, conformemente all'accordo di finanziamento pertinente e ad altri contratti applicabili e nella misura in cui ciò sia previsto in detti strumenti. La Commissione europea e l'OLAF svolgono le loro attività conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti negli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione. Inoltre essi agiscono nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.
2. Il punto di contatto giapponese designato informa la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto di cui sia venuto a conoscenza relativo a un'irregolarità, a una frode o a un'altra attività illecita, collegata a un accordo di finanziamento o contratto pertinente di cui al paragrafo 1 e lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.
3. Nell'esercizio delle loro attività di cui al paragrafo 1, il personale della Commissione europea o dell'OLAF ha il diritto di accedere ai locali del soggetto giapponese e ai locali di terzi che agiscono per tale soggetto giapponese di cui allo stesso paragrafo.

4. Le attività da svolgere presso i locali del soggetto giapponese e presso i locali di qualsiasi terzo che agisce per tale soggetto giapponese di cui al paragrafo 1 sono preparate e condotte dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta collaborazione con il punto di contatto giapponese designato. Possono partecipare alle attività i funzionari identificati dal punto di contatto giapponese designato. Il punto di contatto giapponese designato è informato entro un ragionevole lasso di tempo dell'oggetto, della finalità e del fondamento giuridico delle attività in modo da consentire la partecipazione di funzionari giapponesi, e, in particolare, l'avvio di eventuali procedure interne necessarie per tale partecipazione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone e, se necessario, la fornitura di assistenza su richiesta della Commissione europea o dell'OLAF.

5. Su richiesta del punto di contatto giapponese designato, le attività di cui paragrafo 1 possono essere effettuate congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6. La Commissione europea e l'OLAF hanno il diritto di accedere a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento delle attività di cui paragrafo 1. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti conformemente all'accordo di finanziamento e al contratto e nella misura in cui ciò sia previsto in detti strumenti.

7. Qualora il soggetto giapponese o qualsiasi terzo che agisce per tale soggetto giapponese opponga resistenza a fornire l'accesso alla Commissione europea o all'OLAF, il punto di contatto giapponese designato, operando in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, presta assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere ai propri obblighi nello svolgimento delle attività. In questo contesto il punto di contatto giapponese designato può anche agevolare la comunicazione alle competenti autorità di contrasto giapponesi di un fatto o di un sospetto relativo a un reato commesso in Giappone rilevato dalla Commissione europea o dall'OLAF nel corso delle attività, al fine di preservare prove utili a un'indagine su tale reato.

8. La Commissione europea o l'OLAF informano il punto di contatto giapponese designato dei risultati delle attività di cui al paragrafo 1. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunica quanto prima al punto di contatto giapponese designato qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso di tali attività.

9. Fatta salva l'applicazione del diritto penale giapponese, la Commissione europea può imporre, conformemente al diritto dell'Unione, misure e sanzioni amministrative a soggetti giapponesi di cui al paragrafo 1.

10. Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e il punto di contatto giapponese designato procedono a uno scambio periodico di informazioni e, su richiesta di una delle parti, si consultano reciprocamente.

11. Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, il governo del Giappone designa un punto di contatto.

12. Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e il punto di contatto giapponese designato avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dell'Unione e del Giappone.

ARTICOLO 11

Cooperazione relativa a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

Il governo del Giappone coopera, conformemente agli accordi internazionali e bilaterali applicabili e alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, con le autorità competenti degli Stati membri o con la Procura europea (EPPO) nelle indagini e nelle azioni penali relative agli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e ai loro complici.

ARTICOLO 12

Riscossione ed esecuzione

1. La Commissione europea può adottare una decisione che impone un obbligo pecuniario al soggetto giapponese non statale che è parte di un pertinente accordo di finanziamento in relazione a eventuali crediti connessi all'accordo di finanziamento stesso. Se, dopo la notifica della decisione al soggetto giapponese conformemente all'articolo 13, il soggetto non versa il dovuto entro il periodo prescritto, la Commissione europea notifica la decisione al punto di contatto giapponese designato. In seguito alla notifica, il governo del Giappone adotta tutte le misure appropriate nei confronti del soggetto giapponese affinché quest'ultimo versi alla Commissione europea l'importo dell'obbligo pecuniario. Se tre mesi dopo la data di notifica al punto di contatto giapponese designato da parte della Commissione europea l'importo dell'obbligo pecuniario non è stato pagato dal soggetto giapponese, la Commissione europea copre l'importo dell'obbligo pecuniario non pagato attingendo alla riserva per imprevisti.

2. Il governo del Giappone può recuperare l'importo dell'obbligo pecuniario rivalendosi sul soggetto giapponese cui incombe tale obbligo e la Commissione europea fornisce, su richiesta del governo del Giappone, la documentazione pertinente a tal fine.
3. Il governo del Giappone notifica alla Commissione europea il proprio punto di contatto designato.
4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1 e per la sospensione della loro esecuzione.

ARTICOLO 13

Comunicazione e scambio di informazioni

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le istituzioni e gli organi dell'Unione impegnati nell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, o che li controllano, possono comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con un soggetto giapponese che è parte di un pertinente accordo di finanziamento o con un terzo che agisce per tale soggetto giapponese che attua l'accordo di finanziamento nell'ambito di un contratto. Tali soggetti giapponesi e terzi possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione le informazioni e la documentazione che sono tenuti a presentare a norma dei pertinenti accordi di finanziamento e di altri contratti applicabili e conformemente alla legislazione dell'Unione applicabile al programma o all'attività.

ARTICOLO 14

Il comitato misto

1. È istituito un comitato misto. Il comitato misto è composto da rappresentanti dell'Unione e del governo del Giappone.
2. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato misto è incaricato, tra l'altro, di:
 - a) esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli, in particolare:
 - i) la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giapponesi ai programmi o alle attività dell'Unione;
 - ii) ove pertinente, il livello di apertura reciproca alla partecipazione di soggetti stabiliti nell'Unione o in Giappone ai programmi, alle attività, alle azioni, ai progetti o, in casi eccezionali, a parti di essi dell'altra parte;
 - iii) l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e, se del caso, del meccanismo di correzione automatica applicabile ai programmi o alle attività dell'Unione contemplati dai protocolli del presente accordo; e
 - iv) lo scambio di informazioni e, se del caso, l'esame di questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

- b) discutere, su richiesta di una delle parti, di qualsiasi restrizione applicata o prevista dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;
- c) esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;
- d) discutere congiuntamente gli orientamenti e le priorità futuri delle politiche relative ai programmi o alle attività contemplati dai protocolli del presente accordo;
- e) scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, le decisioni o i programmi nazionali nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli;
- f) adottare i protocolli del presente accordo concernenti i termini e le condizioni specifici della partecipazione del governo del Giappone ai programmi o alle attività dell'Unione o, in casi eccezionali, a parti di essi o modificare tali protocolli, se necessario, mediante una decisione;
- g) determinare o modificare, in un protocollo del presente accordo, la percentuale della riserva per imprevisti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del presente accordo; e
- h) modificare gli articoli 9 e 10 del presente accordo, in particolare per tener conto delle modifiche degli atti di una o più istituzioni dell'Unione, mediante decisione.

4. Le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso. Nelle decisioni a norma del paragrafo 3, lettere da f) a h), i rappresentanti delle parti che siedono nel comitato misto specificano che, ove richiesto dall'ordinamento giuridico di una parte, i nuovi protocolli del presente accordo o le modifiche di protocolli esistenti o di parti del presente accordo di cui al paragrafo 3, lettere da f) a h), devono entrare in vigore alla data in cui hanno notificato in forma scritta al rappresentante dell'altra parte l'espletamento di ogni obbligo giuridico e procedura della prima parte.

5. Il comitato misto può istituire un gruppo di lavoro od organo consultivo apposito a livello di esperti per assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

6. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualevolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una parte.

ARTICOLO 15

Diritto applicabile

Il presente accordo è attuato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione e a quelle del Giappone vigenti nei rispettivi territori.

ARTICOLO 16

Consultazioni

Le parti si adoperano in buona fede per risolvere amichevolmente i contenziosi che possano sorgere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente accordo, mediante discussioni in sede di comitato misto.

Qualora una questione di interpretazione o attuazione del presente accordo non possa essere risolta attraverso discussioni in sede di comitato misto entro due mesi da quando è stata sollevata da una delle parti, è facoltà di ciascuna parte richiedere consultazioni in merito con l'altra parte. Le parti risolvono le loro differenze mediante negoziazioni.

ARTICOLO 17

Disposizioni finali

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026. Fatto salvo il paragrafo 9, il presente accordo si applica ai protocolli a decorrere dalla data definita in ciascun protocollo del presente accordo.
2. L'Unione e il governo del Giappone possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari, rispettivamente, dell'Unione e del Giappone. L'applicazione provvisoria del presente accordo inizia a decorrere dalla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
3. Qualora una parte notifichi all'altra che non espletterà le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, l'applicazione provvisoria del presente accordo cessa alla data in cui l'altra parte riceve la notifica, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.

Le decisioni del comitato misto cessano di applicarsi alla stessa data.

4. L'applicazione di un protocollo pertinente del presente accordo può essere sospesa dall'Unione in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dal governo del Giappone nel quadro del programma o dell'attività dell'Unione in questione.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma o dell'attività dell'Unione in questione, l'Unione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, l'Unione notifica al governo del Giappone la sospensione dell'applicazione del protocollo interessato del presente accordo mediante una lettera formale di notifica; la sospensione prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del governo del Giappone.

In caso di sospensione dell'applicazione di un protocollo del presente accordo, i soggetti giapponesi non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dell'Unione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione dell'Unione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito della procedura stessa.

La sospensione dell'applicazione non pregiudica gli impegni giuridici assunti prima che la sospensione avesse effetto con i soggetti giapponesi nell'ambito del programma o dell'attività dell'Unione in questione. Il protocollo del presente accordo in questione continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione informa immediatamente il governo del Giappone non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione dell'applicazione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giapponesi sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione dell'Unione avviate nel pertinente programma o attività dell'Unione dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione dell'Unione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

5. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porvi fine all'altra parte. Il presente accordo può essere denunciato solo nella sua interezza. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi civili dopo la data in cui l'altra parte ha ricevuto la notifica. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

6. Qualora l'applicazione provvisoria del presente accordo cessi a norma del paragrafo 3 o il presente accordo sia denunciato a norma del paragrafo 5, le parti convengono che:

- a) le attività, le azioni, i progetti o, in casi eccezionali, parti di essi per i quali sono stati assunti impegni giuridici nel corso dell'applicazione provvisoria del presente accordo prima che cessasse di applicarsi e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo prima cessasse di applicarsi o fosse denunciato continuano fino al loro completamento ai termini e alle condizioni stabiliti nel presente accordo e nei protocolli dello stesso;

- b) il contributo finanziario annuale a favore del programma o dell'attività dell'Unione in questione dell'anno N durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato è versato integralmente a norma dell'articolo 6 e di ogni altra norma pertinente di cui ai rispettivi protocolli del presente accordo. Qualora si applichi il meccanismo di adattamento, il contributo operativo al pertinente programma o attività dell'Unione dell'anno N è adattato conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività dell'Unione per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, il pertinente contributo operativo dell'anno N è adeguato in conformità dell'articolo 7 e corretto conformemente all'articolo 8. Per i programmi o le attività dell'Unione per i quali si applica solo il meccanismo di correzione automatica, il pertinente contributo operativo dell'anno N è corretto automaticamente in conformità dell'articolo 8. La quota di partecipazione versata per l'anno N come parte del contributo finanziario per il programma o l'attività dell'Unione pertinente non viene adattata né corretta; e
- c) qualora si applichi il meccanismo di adattamento, dopo l'anno in cui il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi al programma o all'attività dell'Unione in questione versati per gli anni in cui si applicava il presente accordo sono adattati conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività dell'Unione per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, tali contributi operativi sono adeguati conformemente all'articolo 7 e corretti automaticamente conformemente all'articolo 8. Per i programmi o le attività dell'Unione per i quali si applica solo il meccanismo di correzione automatica, i pertinenti contributi operativi sono corretti automaticamente in conformità dell'articolo 8.

7. Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia o della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo.

8. Fatto salvo l'articolo 14, il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche a norma del presente paragrafo segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo di cui al paragrafo 1.

9. I protocolli di cui all'articolo 3 costituiscono parte integrante dell'accordo.

10. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a ..., addì ...

Per l'Unione europea

Per il governo del Giappone

PROTOCOLLO

sull'associazione del governo del Giappone
a Orizzonte Europa – il programma quadro
di ricerca e innovazione (2021-2027)

ARTICOLO 1

Ambito dell'associazione

Il governo del Giappone partecipa in qualità di paese associato e contribuisce al pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" del programma dell'Unione "Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("programma Orizzonte Europa") attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio², nelle loro versioni più aggiornate.

¹ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU UE L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>).

² Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU UE L 167I del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj>).

ARTICOLO 2

Condizioni aggiuntive per la partecipazione al programma "Orizzonte Europa"

1. Prima di decidere se i soggetti giapponesi sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione europea può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:
 - a) informazioni in merito alla concessione, passata o futura, ai soggetti stabiliti nell'Unione dell'accesso reciproco a programmi, progetti, azioni e attività del Giappone, o parti di essi, esistenti e previsti equivalenti all'azione del programma Orizzonte Europa di cui trattasi;
 - b) informazioni che precisino se il governo del Giappone disponga di un meccanismo di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le sue autorità nazionali informino e consultino la Commissione europea ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero o acquisizione da parte di un soggetto stabilito o controllato fuori dal Giappone di un soggetto giapponese che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del programma Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, a condizione che la Commissione europea fornisca al governo del Giappone un elenco dei soggetti giapponesi pertinenti con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e
 - c) garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti giapponesi sarà soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. Il governo del Giappone condividerà ogni anno un elenco aggiornato dei soggetti colpiti dalle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

2. I soggetti giapponesi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (*Joint Research Centre – JRC*) secondo termini e condizioni equivalenti a quelli applicabili ai soggetti stabiliti nell'Unione, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione del paragrafo 1.
3. Il governo del Giappone è regolarmente informato delle attività del JRC relative alla partecipazione del governo del Giappone al programma Orizzonte Europa, in particolare dei programmi di lavoro pluriennali del JRC. Un rappresentante del governo del Giappone può essere invitato in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione del JRC in relazione a un punto connesso alla partecipazione del governo del Giappone al programma Orizzonte Europa.
4. Se l'Unione europea attua il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il governo del Giappone e i soggetti giapponesi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.
5. In vista della partecipazione del governo del Giappone al pilastro II del programma Orizzonte Europa, i rappresentanti o gli esperti del governo del Giappone o gli esperti designati dal governo del Giappone hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 senza diritto di voto e per i punti che riguardano il Giappone quando il comitato discute questioni relative all'attuazione di detto pilastro. Tale partecipazione è conforme all'articolo 5 del presente accordo. Le spese di viaggio dei rappresentanti o degli esperti del governo del Giappone o degli esperti designati dal governo del Giappone per la partecipazione alle riunioni del comitato sono rimborsate in classe economica. In tutti gli altri casi, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è disciplinato dalle stesse norme applicabili ai rappresentanti degli Stati membri.

6. Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, conformemente ai pertinenti accordi internazionali e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione e del Giappone, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno delle persone che partecipano alle attività oggetto del presente protocollo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

ARTICOLO 3

Reciprocità

I soggetti stabiliti nell'Unione possono partecipare insieme ai soggetti giapponesi a programmi, attività, azioni e progetti del Giappone o, in casi eccezionali, parti di essi equivalenti a quelli previsti dal pilastro II del programma Orizzonte Europa, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone. L'elenco non esaustivo di programmi, attività, azioni e progetti equivalenti del Giappone o, in casi eccezionali, di parti di essi figura nell'allegato II del presente protocollo.

Il finanziamento da parte del governo del Giappone di soggetti stabiliti nell'Unione è soggetto alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone che disciplinano il funzionamento dei programmi, delle attività, delle azioni e dei progetti di ricerca e innovazione o, in casi eccezionali, di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.

ARTICOLO 4

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, attività, azioni e progetti o, in casi eccezionali, parti di essi, conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alle disposizioni legislative, regolamentari e alle politiche del Giappone.

ARTICOLO 5

Regole dettagliate relative al contributo finanziario, al meccanismo di adattamento e al meccanismo di correzione automatica

1. Il meccanismo di correzione automatica di cui all'articolo 8 dell'accordo si applica al contributo operativo del governo del Giappone al programma Orizzonte Europa, esclusa la riserva per imprevisti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo. Il meccanismo di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo non si applica in relazione al contributo operativo del governo del Giappone al programma Orizzonte Europa.
2. Il meccanismo di correzione automatica di cui al paragrafo 1 si basa sulle prestazioni del governo del Giappone e dei soggetti giapponesi nelle parti del pilastro II del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive.

3. Nell'allegato I del presente protocollo sono riportate le regole dettagliate concernenti l'applicazione del meccanismo di correzione automatica di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 6

Sospensione di comune accordo

1. Se l'importo totale del finanziamento concesso a soggetti giapponesi nell'ambito delle convenzioni di sovvenzione firmate risultanti dal sistema elettronico della Commissione europea "*External – COmmon Research Data Warehous*" ("e-Corda") il primo mercoledì di dicembre dell'anno N, calcolato dalla Commissione europea su richiesta del governo del Giappone, è superiore all'80 % del contributo operativo, esclusa la riserva per imprevisti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo, versato dal governo del Giappone nell'anno N, il governo del Giappone può chiedere che l'applicazione del presente protocollo sia sospesa per l'esercizio finanziario successivo a quello in cui è presentata la richiesta.

2. Se il governo del Giappone richiede una sospensione a norma del paragrafo 1, l'Unione invia una risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Se l'Unione conferma l'accettazione della richiesta del governo del Giappone, la sospensione del presente protocollo inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno che segue il ricevimento della richiesta di sospensione.

3. Fatti salvi l'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/695 e le eccezioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, dello stesso, in caso di sospensione del presente protocollo a norma del paragrafo 2 del presente articolo, i soggetti giapponesi non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dell'Unione finanziate mediante stanziamenti d'impegno dell'esercizio finanziario durante il quale il presente protocollo è sospeso.

4. Nell'anno in cui il protocollo è sospeso a norma del paragrafo 2 e per il quale il governo del Giappone avrebbe versato una quota di partecipazione in assenza di sospensione, il governo del Giappone non versa il contributo operativo. Tuttavia il governo del Giappone versa una quota di partecipazione annuale per l'anno in cui vige la sospensione corrispondente alla quota di partecipazione per l'anno precedente quello in cui entra in vigore la sospensione, maggiorato di un punto percentuale (1,0 ppt).

5. Il governo del Giappone può chiedere in qualsiasi momento la cessazione della sospensione a norma del paragrafo 2. L'Unione invia una risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In seguito all'accettazione da parte dell'Unione della richiesta del governo del Giappone, la sospensione cessa di produrre effetti il primo giorno dell'anno successivo oppure, retroattivamente, il primo giorno dell'anno in corso se così deciso congiuntamente dalle parti. Se la sospensione cessa retroattivamente, il governo del Giappone è tenuto a versare per intero il contributo finanziario per l'anno corrispondente. L'eventuale quota di partecipazione annuale già versata dal governo del Giappone per l'anno corrispondente è dedotta dalla quota di partecipazione calcolata con il metodo di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 10, dell'accordo.

6. I soggetti giapponesi sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dell'Unione finanziate con stanziamenti d'impegno dell'esercizio finanziario corrispondente a decorrere dalla data in cui la sospensione a norma del paragrafo 2 cessa di produrre effetti a norma del paragrafo 5 a condizione che non ne siano scaduti i termini di presentazione delle offerte.

7. La sospensione a norma del paragrafo 2 non pregiudica gli impegni giuridici assunti, prima che la sospensione avesse effetto, con i soggetti giapponesi a norma del presente protocollo. I termini del presente protocollo continuano ad applicarsi a tali impegni giuridici.

ARTICOLO 7

Punti di contatto nazionali del governo del Giappone

Per aumentare i benefici e l'efficacia dell'associazione al programma Orizzonte Europa, il governo del Giappone può designare punti di contatto nazionali (PCN) che possono fornire ai potenziali candidati consulenza, pareri e il sostegno di cui hanno bisogno al fine di migliorare la qualità delle candidature.

ARTICOLO 8

Disposizioni finali

1. Il presente protocollo si applica dal 1° gennaio 2026. Esso resta in vigore per il tempo necessario per tutte le attività, le azioni, i progetti o, in casi eccezionali, parti di essi finanziati nell'ambito del pilastro II del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente protocollo tra le parti.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo:
- a) allegato I: regole che disciplinano il contributo finanziario del governo del Giappone al programma Orizzonte Europa
 - b) allegato II: elenco di programmi, attività, azioni, progetti equivalenti giapponesi o, in casi eccezionali, di parti di essi.

REGOLE CHE DISCIPLINANO IL CONTRIBUTO FINANZIARIO
DEL GOVERNO DEL GIAPPONE
AL PROGRAMMA ORIZZONTE EUROPA

- I. Calcolo del contributo finanziario del governo del Giappone
 1. Il contributo finanziario del governo del Giappone al pilastro II del programma Orizzonte Europa è stabilito su base annua conformemente agli articoli 6 e 8 del presente accordo e all'allegato I, sezione II, del protocollo dell'accordo.
 2. Il governo del Giappone versa il contributo operativo per gli anni 2026 e 2027 al livello dell'importo di 13 700 000 EUR, compreso l'1 % per la riserva per imprevisti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo. Il contributo operativo per il 2026 è fissato a 6 873 493 EUR, di cui 68 734,93 EUR per la riserva per imprevisti.
 3. La quota di partecipazione del governo del Giappone è fissata e introdotta gradualmente in conformità dell'articolo 6, paragrafi 5 e 10, dell'accordo.

4. Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 4, dell'accordo, il governo del Giappone versa il contributo operativo e la quota di partecipazione di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed entro i limiti dei suoi stanziamenti di bilancio annuali.

II. Correzione automatica del contributo operativo del governo del Giappone

1. Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 8 dell'accordo e dell'articolo 5 del presente protocollo, si applicano le seguenti modalità:
 - a) per "sovvenzioni competitive" si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito del pilastro II del programma Orizzonte Europa in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica, da cui il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 207 del regolamento finanziario è escluso;
 - b) nel caso in cui sia concluso un impegno giuridico con un consorzio, gli importi utilizzati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico sono gli importi cumulativi assegnati ai beneficiari che sono soggetti giapponesi in conformità con la ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;
 - c) tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N+2;

- d) per "costi estranei all'intervento" s'intendono i costi del programma Orizzonte Europa diversi dalle sovvenzioni competitive, compresi i costi per il sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni; e
- e) sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti che sono il beneficiario finale.

2. Il meccanismo si applica come segue:

- a) le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N+1 nel sistema eCorda, di cui alla presente sezione, punto 1, lettera c), nell'anno N+2. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive erogate nell'ambito del pilastro II del programma Orizzonte Europa per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione;
- b) a partire dall'anno N+2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:
 - i) l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite al governo del Giappone o ai soggetti giapponesi nell'ambito del pilastro II del programma Orizzonte Europa a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

- ii) l'importo del contributo operativo del governo del Giappone per l'anno N, esclusa la riserva per imprevisti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo, moltiplicato per il rapporto tra A e B, dove:
 - A. l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N nell'ambito del pilastro II del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo e
 - B. il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di bilancio autorizzati dell'anno N nell'ambito del pilastro II del programma Orizzonte Europa, compresi i costi estranei all'intervento.
- III. Pagamento del contributo finanziario del governo del Giappone e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo del governo del Giappone
- 1. La Commissione europea comunica al governo del Giappone, il prima possibile e al più tardi al momento della richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:
 - a) l'importo del contributo operativo di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato;
 - b) l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 10, dell'accordo; e

- c) a decorrere dall'anno N+2 per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici giapponesi nell'ambito del pilastro II del programma Orizzonte Europa, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale degli impegni.
- 2. Al più tardi nel mese di giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione europea trasmette al governo del Giappone una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente protocollo. La richiesta ha per oggetto il pagamento del contributo del governo del Giappone entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi. Se l'accordo è firmato dopo il 1° aprile 2026, per il primo anno di attuazione del presente protocollo la Commissione europea presenta la richiesta di fondi entro 60 giorni dalla firma dell'accordo.
- 3. Ogni anno, a partire dal 2029, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N-3. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2029 e 2030, sarà dovuto al o dal governo del Giappone l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dal governo del Giappone nel 2026 e 2027.

4. Il governo del Giappone versa il contributo finanziario a norma del presente protocollo conformemente alla presente sezione. In caso di mancato pagamento da parte del governo del Giappone entro la scadenza prevista, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito. Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comportano per il governo del Giappone il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo (3,5 ppt).
-

ELENCO DI PROGRAMMI,
ATTIVITÀ, AZIONI, PROGETTI EQUIVALENTI GIAPPONESI
O, IN CASI ECCEZIONALI, DI PARTI DI ESSI

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi, alle attività, alle azioni, ai progetti giapponesi o, in casi eccezionali, a parti di essi equivalenti al pilastro II del programma Orizzonte Europa:

- *Core Research for Evolutionary Science and Technology* (CREST), programma di base di ricerca strategica gestito dall'Agenzia giapponese per la scienza e la tecnologia (*Japan Science and Technology Agency – JST*);
 - *Exploratory Research for Advanced Technology* (ERATO), programma di base di ricerca strategica gestito dal JST.
-

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA
E DEL GOVERNO DEL GIAPPONE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 11 DELL'ACCORDO

La disposizione non pregiudica la posizione dell'Unione europea e del governo del Giappone sulla cooperazione con l'EPPO ai fini di qualsiasi altro accordo esistente o futuro tra l'Unione europea e il governo del Giappone.

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL GOVERNO DEL GIAPPONE
SULL'ALLEGATO I, SEZIONE I, DEL PROTOCOLLO SULL'ASSOCIAZIONE DEL
GOVERNO DEL GIAPPONE A ORIZZONTE EUROPA - IL PROGRAMMA QUADRO DI
RICERCA E INNOVAZIONE (2021-2027)

Per quanto riguarda gli importi del contributo operativo per il 2026 e il 2027 di cui all'allegato I, sezione I, del protocollo sull'associazione del governo del Giappone a Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027), l'Unione europea e il governo del Giappone riconoscono che in particolare la soluzione concordata per il 2027 è di natura eccezionale e resa necessaria dalle tempistiche del ciclo di vita del bilancio del governo del Giappone.

Nonostante secondo i termini e le condizioni dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo del Giappone, dall'altra, sulla partecipazione del governo del Giappone ai programmi dell'Unione, il governo del Giappone si impegna a fornire contributi finanziari per gli anni 2026 e 2027, al momento della firma dell'accordo il governo del Giappone non è in grado di determinare separatamente l'importo del contributo operativo per il 2027 a causa delle tempistiche del ciclo di vita del bilancio del Giappone.
